



Cofinanziato
dall'Unione europea



Collaborazione istituzionale fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per lo svolgimento da parte di Unioncamere Piemonte delle attività di soggetto che concede gli aiuti ex art. 2, par. 1, punto 9), lett. d), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 in relazione alla misura "Voucher digitalizzazione PMI 2026" a valere sull'azione I.1ii.2 "Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale" del PR FESR Piemonte 2021-2027 (CUP J15H26000620009).

PR FESR Piemonte 2021-2027 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 7/10/2022 C(2022)7270 final come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2026)1663 final del 09/03/2026.

D.G.R. 15 giugno 2026, n. 17-2688 "PR FESR Piemonte 2021-2027, RSO1.2 Azione I.1ii.2 "Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale". Approvazione della scheda tecnica della Misura "Voucher digitalizzazione PMI 2026". Dotazione finanziaria di euro 18.000.000,00.

Visti:

gli artt. 117, 118, 119 della Costituzione;

lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con Legge Regionale Statutaria n. 1 del 4 marzo 2005, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale: "La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie";

la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" che definisce le Camere di commercio quali "enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" e che all'art. 6, comma 1, prevede che "le unioni regionali delle Camere di commercio curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; (...)";

lo Statuto di Unioncamere Piemonte, che all'articolo 4, comma 1, prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione". Sempre all'art. 4, comma 2, lo Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che "I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici";

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che disciplina le condizioni sulla base delle quali la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra, a determinate condizioni, nel campo di applicazione del codice medesimo;

l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», che dispensa gli aiuti di modesto importo (aiuti «de minimis») dal controllo sugli aiuti di Stato.

Premesso che:

- il Programma "PR Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027" è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022)7270 del 07/10/2022 e come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2026)1663 final del 09/03/2026;

- la D.G.R. n. 41-5898 del 28 ottobre 2022 ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)7270 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il PR FESR Piemonte 2021/2027;

- la D.G.R. n. 21-2364 del 16 marzo 2026 ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026)1663 final del 09/03/2026 di approvazione delle modifiche al PR FESR Piemonte 2021/2027;

- il PR FESR Piemonte 2021/2027 prevede che l'Azione I.1ii.2 sopra richiamata sostenga la transizione digitale nelle imprese "tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche settoriali e dimensionali del tessuto produttivo regionale";

- il medesimo PR FESR Piemonte 2021/2027 al capitolo 1, paragrafo 5 "Obiettivi trasversali e insegnamenti appresi" prevede, tra gli obiettivi trasversali della programmazione, la "promozione dell'ampliamento e diversificazione della platea dei beneficiari" e la "semplificazione delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'AdG";

- la D.G.R. n. 17-2688 del 15 giugno 2026 ha approvato la scheda della Misura "Voucher digitalizzazione PMI 2026" da realizzarsi nell'ambito del RSO1.2, Azione I.1ii.2 "Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale", individuando

nell'organismo che concede gli aiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera d), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 il beneficiario della misura e identificando Unioncamere Piemonte quale organismo che concede gli aiuti;

- la medesima D.G.R. sopra richiamata ha demandato al Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari alla sua attuazione, ivi compresa la sottoscrizione di un accordo di collaborazione istituzionale con Unioncamere Piemonte, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, per disciplinare lo svolgimento da parte di tale soggetto delle attività di organismo che concede gli aiuti ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 9), lett. d), del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Considerato che:

- nell'ambito del PR FESR 2021/2027 la digitalizzazione del tessuto economico regionale, incluso quello dei settori più tradizionali, rappresenta un elemento chiave per la crescita della competitività di tale sistema;

- il fattore dimensionale risulta spesso un ostacolo agli investimenti volti ad incrementare la digitalizzazione dei processi aziendali, ragione per la quale nell'ambito dell'Azione I.1ii2 finalizzata a sostenere la transizione digitale nelle imprese è stata prevista una misura *ad hoc* con cui si intende rispondere alla specifica esigenza delle PMI di effettuare investimenti di dimensione limitata, che non possono essere agevolati tramite altre misure del PR FESR dedicate ad interventi di più ampia portata;

- a seguito del successo e della più che rilevante partecipazione da parte delle aziende del territorio piemontese alle due precedenti edizioni della Misura "Voucher digitalizzazione PMI", la Giunta regionale con deliberazione n. 17-2688 del 15 giugno 2026 ha previsto una terza edizione della medesima Misura;

- Unioncamere Piemonte è un'associazione fra le Camere di commercio piemontesi, disciplinata dall'articolo 6 della Legge n. 580/1993 ed ha come compiti istituzionali quello di promuovere e realizzare iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e del territorio regionale e quello di garantire il coordinamento delle azioni delle Camere di commercio piemontesi, rappresentandone le istanze nei confronti delle istituzioni locali e regionali ed agisce quindi, in questa sede, in rappresentanza dell'intero sistema camerale piemontese;

- le Camere di commercio sono diffuse capillarmente a livello territoriale piemontese e hanno capacità di interlocuzione con le imprese e di ingaggio delle stesse, ed in special modo di quelle di media e piccola dimensione;

- l'associazione delle Camere di commercio piemontesi, Unioncamere Piemonte, e le Camere stesse, vantano una comprovata esperienza nell'ambito della gestione di misure a favore delle imprese piemontesi, anche per quanto riguarda agevolazioni specificamente rivolte alla digitalizzazione del tessuto produttivo regionale, tra le quali *in primis* i bandi

“Voucher digitalizzazione PMI”, “Voucher digitalizzazione PMI 2024”, “Voucher certificazioni PMI per competitività e sostenibilità” nell’ambito della collaborazione istituzionale con la Regione Piemonte, ed in precedenza i bandi PID (Punti Impresa Digitali) per i *voucher* per l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0 e i bandi concernenti i *voucher* per la digitalizzazione (bandi per lo *smart working* in tempi *post* COVID-19).

Dato atto che:

- a partire dal mese di maggio 2026 si sono proficuamente svolte interlocuzioni tra la Direzione regionale Competitività del sistema regionale e Unioncamere Piemonte ai fini di valutare il reciproco interesse nella definizione e attuazione di una nuova edizione 2026 della misura già attuata negli anni 2023 e 2024 e finalizzata a supportare la digitalizzazione del tessuto economico regionale, con particolare riferimento al segmento delle PMI;

- la Deliberazione della Giunta di Unioncamere Piemonte n. 19 del 23 aprile 2026 ha approvato la collaborazione istituzionale con Regione Piemonte sul Bando “Voucher Digitalizzazione 2026” e cofinanziare la nuova edizione del Bando per un importo pari a euro 1.200.000,00 (CUP C65H26002130005).

Tutto ciò premesso,

Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, rappresentata dal Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale, _____, domiciliata ai fini del presente accordo presso la sede istituzionale in Torino, piazza Piemonte 1;

e

Unioncamere Piemonte, codice fiscale 80091380016, rappresentato dal Segretario Generale, _____, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede di Unioncamere Piemonte, in Torino, Via G.Pomba n. 23.

Convengono quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte (di seguito, congiuntamente, “le Parti”), richiamate le premesse della presente convenzione, intendono sancire la propria collaborazione istituzionale per l’avvio e la gestione della misura “Voucher digitalizzazione PMI 2026” a valere sulle risorse del PR FESR Piemonte 2021/2027 (CUP J15H26000620009), che costituisce una riedizione della medesima misura con riferimento alla quale Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte hanno stipulato analogo accordo di collaborazione istituzionale nelle due precedenti edizioni del bando nel 2023 e 2024.

Tale collaborazione è finalizzata a favorire la massima partecipazione delle PMI piemontesi, inclusi i liberi professionisti, alla misura in questione, quale strumento per supportare la transizione digitale del sistema produttivo regionale, con l'obiettivo finale di migliorare la competitività del sistema stesso. La collaborazione è finalizzata inoltre a permettere una semplificazione della gestione amministrativa della misura in questione, nonché delle attività di rendicontazione alla Commissione europea delle spese ad essa correlate.

Art. 2 (Oggetto)

Per perseguire le finalità di cui all'art. 1, Regione Piemonte affida a Unioncamere Piemonte lo svolgimento delle attività di organismo che concede gli aiuti ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 9), lett. d), del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare, le Parti si impegnano a perseguire le finalità del presente Accordo, attraverso la realizzazione delle rispettive attività di seguito elencate.

Regione Piemonte si impegna:

- a fornire a Unioncamere Piemonte, sulla base degli esiti delle apposite interlocuzioni occorse, un documento di Linee Guida da utilizzare per la definizione del bando "*Voucher* digitalizzazione PMI 2026", nonché per la definizione delle *check list* per i controlli da eseguire sia in fase di istruttoria delle domande, sia in fase di esame della rendicontazione di spesa;
- a concordare con Unioncamere Piemonte la tempistica con la quale procedere alla pubblicazione del bando di cui sopra, all'apertura ed alla chiusura del relativo sportello per la presentazione delle domande, alla concessione ed all'erogazione delle agevolazioni;
- a fornire a Unioncamere Piemonte indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell'attuazione della misura oggetto del presente accordo;
- a riconoscere a Unioncamere Piemonte – in base all'art. 54, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 – una somma, determinata secondo quanto previsto al successivo art. 3, a titolo di ristoro per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di soggetto che concede gli aiuti ai sensi dell'art. 2, par.1, punto 9), lett. d), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 nell'ambito della misura "*Voucher* digitalizzazione PMI 2026";
- a effettuare il trasferimento a Unioncamere Piemonte delle somme necessarie per l'erogazione dei *voucher* e per la copertura dei costi indiretti di cui al periodo precedente, sulla base della seguente sequenza temporale:
 - un anticipo pari al 30% della dotazione finanziaria complessiva della misura a seguito dell'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla misura "*Voucher* digitalizzazione PMI 2026" ed entro 60 giorni dalla presentazione di apposito cronoprogramma delle erogazioni in favore dei destinatari finali;
 - ulteriori quote, ciascuna delle quali pari al 20% della dotazione finanziaria complessiva della misura, a seguito di ogni incremento dell'importo delle erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di Unioncamere Piemonte pari al 20% della dotazione finanziaria medesima. Quanto previsto dal presente paragrafo si applica sino al raggiungimento di un ammontare di erogazioni in favore dei destinatari finali pari al 60% della dotazione finanziaria della misura;

- quota residua del 10% della dotazione finanziaria complessiva della misura, a fronte del raggiungimento di un importo di erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di Unioncamere Piemonte pari ad almeno l'80% della dotazione finanziaria medesima.

Unioncamere Piemonte si impegna:

- a procedere alla formulazione ed alla pubblicazione del bando “*Voucher* digitalizzazione PMI 2026” sulla base delle linee guida e delle tempistiche fornite da Regione Piemonte, nonché ad aprire e chiudere lo sportello per la ricezione delle domande secondo la tempistica ivi prevista;
- a integrare la dotazione del bando oggetto del presente accordo, per un maggiore impatto totale dell'iniziativa sulle imprese piemontesi, con le somme derivanti dalle risorse camerali per euro 1.200.000,00 come da deliberazione della Giunta di Unioncamere Piemonte n. 19 del 23 aprile 2026;
- a ricevere tramite la piattaforma *restart.infocamere.it* le domande di agevolazione;
- a garantire l'assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti impegnati nelle attività di valutazione e controllo delle operazioni;
- a effettuare l'istruttoria delle domande di agevolazione applicando i criteri di selezione previsti dal documento Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021/2027” approvato in data 7 dicembre 2022, come da ultimo modificato con procedura scritta conclusa in data 25 marzo 2026;
- a emanare il provvedimento di concessione dell'agevolazione a favore dei soggetti la cui domanda abbia concluso con esito favorevole la fase istruttoria;
- a effettuare la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti del regime di aiuto previsto dalla misura, nonché quella delle sottostanti successive agevolazioni concesse ai destinatari finali;
- a effettuare il controllo sul 100% della documentazione di spesa presentata dai destinatari finali;
- a procedere, secondo tempistiche stabilite e concordate con Regione Piemonte, all'erogazione dell'agevolazione, in caso di esito positivo del controllo di cui al punto precedente, previo effettivo trasferimento da parte di Regione Piemonte della necessaria dotazione di liquidità;
- a effettuare controlli post concessione finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- a effettuare controlli *in loco* a campione sul 5% delle operazioni agevolate, procedendo ad un eventuale ampliamento del campione in caso di rilevazione di criticità che potrebbero rivelarsi sistemiche;
- a procedere alla revoca totale o parziale delle somme erogate e al recupero delle stesse, anche tramite iscrizione al ruolo, nel caso tali somme risultassero essere state indebitamente percepite dai destinatari finali in base a quanto stabilito dal bando;
- a restituire a Regione Piemonte le eventuali somme non assegnate oltre alle somme eventualmente introitate a seguito di azioni di recupero come previsto al punto precedente, salvo diversi accordi intervenuti in forma scritta tra le Parti.

Con la D.G.R. n. 17-2688 del 15 giugno 2026, è stata attribuita alla misura “Voucher digitalizzazione PMI 2026” una dotazione di euro 18.000.000,00 a valere sul PR FESR Piemonte 2021/2027, RSO1.2, Azione I.1ii.2 “Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale”.

La stessa D.G.R. ha dato atto che i costi ammissibili inerenti alla misura consistono negli aiuti effettivamente erogati da Unioncamere Piemonte a titolo di *voucher* per la digitalizzazione, che verranno rendicontati in applicazione dell’art. 53, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 2021/1060, incrementati di un importo non superiore al 7% dei costi diretti ammissibili in applicazione dell’art. 54, par. 1, lett. a), del medesimo Regolamento.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 54 sopra menzionato, le Parti concordano di fissare al 5% dei costi diretti - costituiti dall’ammontare dei *voucher* erogati ai destinatari finali - i costi indiretti rappresentati dalle spese sostenute da Unioncamere Piemonte per lo svolgimento dell’attività di soggetto che concede gli aiuti ai sensi dell’art. 2, par 9, lett. d), del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nell’ambito della misura in oggetto.

Art. 4 (Referenti)

Al fine di garantire un regolare e costante coordinamento per l’attuazione delle attività previste dal presente accordo, le Parti indicano quali referenti coordinatori:

- per Unioncamere Piemonte, _____, il Responsabile Area Progetti e Sviluppo del territorio;
- per Regione Piemonte, _____, il Responsabile del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese.

Art. 5 (Accordo di riservatezza)

Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si impegnano ad attivare un flusso informativo riservato allo scopo di dare esecuzione alla misura “*Voucher* digitalizzazione PMI 2026”, senza divulgare all’esterno le informazioni di dettaglio inerenti alla misura oggetto del presente accordo prima della pubblicazione del bando.

Unioncamere Piemonte garantisce di non svolgere, per l’intera durata dell’attuazione della misura in oggetto, alcuna attività professionale privatistica in favore di potenziali beneficiari della misura stessa.

Art. 6 (Trattamento dati personali nell’ambito dell’accordo)

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione di dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati personali e che abroga la Direttiva 95/46/CE). Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si configurano, nell’ambito del presente accordo, relativamente alle rispettive e diverse funzioni, come

titolari autonomi nel trattamento dei dati personali raccolti per la realizzazione della misura “*Voucher* digitalizzazione PMI 2026”. In quanto titolari autonomi, essi sono soggetti agli adempimenti previsti dal GDPR in maniera indipendente e con riferimento alle attività da ognuna di esse svolte. Ognuna delle Parti, quale titolare autonoma dei trattamenti da essa posti in essere, risponderà direttamente e in via esclusiva per eventuali violazioni di legge. Le Parti del presente accordo, anche nella fase di attuazione del medesimo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del citato Regolamento; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento, e devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Ciascun titolare autonomo del trattamento si impegna a trattare i dati presso la propria sede nel rispetto delle vigenti norme e dichiara, inoltre, di impegnarsi affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le copie dei dati - in qualsiasi forma (cartacea, magnetica, ecc.) essi siano stati raccolti - vengano cancellate o distrutte nel rispetto dei tempi di conservazione previsti nei rispettivi piani di fascicolazione e conservazione. Ciascun titolare autonomo del trattamento dei dati si impegna a non comunicare a soggetti terzi i dati affidatigli, senza preventiva autorizzazione dell'interessato.

Infine, ciascun titolare autonomo del trattamento dei dati dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento delle funzioni individuate dalla collaborazione istituzionale sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione della richiamata normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
3. di impegnarsi ad allertare immediatamente l'altro titolare autonomo in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Art. 7 (Trattamento dati personali fra le parti contraenti)

Le Parti si impegnano a scambiarsi reciprocamente, con separata corrispondenza, l'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), sul trattamento dei dati personali forniti nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Art. 8 (Integrazioni o modifiche)

Le Parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni al presente accordo che si rendessero necessarie ai fini del perseguimento delle finalità dell'accordo stesso.

Art. 9 (Stipulazione della convenzione e trattamento fiscale)

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti, come disposto dall'articolo 15 della Legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Esso è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972; l'imposta è a carico di Unioncamere Piemonte.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.

Art. 10 (Controversie)

Ogni controversia concernente l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le Parti.

Le Parti convengono che, ove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo è il Foro di Torino, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. n. 104/2010.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE – IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITÀ' DEL SISTEMA REGIONALE

(Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs. n. 81/2005)

UNIONCAMERE PIEMONTE - IL SEGRETARIO GENERALE

(Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs. n. 81/2005)